

UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE
SEDE DI VENEZIA

AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO per l'appalto della Rivendita
generi di Monopolio di nuova istituzione in *Belluno*

Il giorno *22 marzo 2017* alle ore *09.30* presso questo Ufficio sito in Santa Croce, 360 avanti al Direttore o a chi per esso, si terrà la pubblica gara per l'appalto della rivendita predetta ai sensi degli artt. 25 della L. N° 1293/57, 1 lettera a) della L. n° 384/80 e 51 del D.P.R. N° 1074/58.

La zona nella quale dev'essere ubicato il suddetto esercizio è così delimitata:

Tutti i locali commerciali idonei a custodire e smerciare generi di monopolio del Comune di Belluno (BL), ubicati in Via Col di Salce, dal n° 3 al n° 5/a, compresi gli interni, nel Centro Commerciale "Salce"

I – OGGETTO, DURATA E CONDIZIONI DELL'APPALTO

L'aggiudicatario è autorizzato alla vendita al pubblico di generi di monopolio nella rivendita suindicata.

L'appalto avrà la durata di *tre* anni, decorrenti dal primo del mese successivo alla data del decreto di approvazione del contratto di appalto.

Gli obblighi e i diritti dell'appaltatore sono contenuti nel Capitolato d'Oneri depositato, per cognizione degli interessati, presso il Deposito Fiscale di *Belluno* e presso questo Ufficio.

Il reddito presunto per l'anno 2017 della rivendita è di €8.750,00=.

II – AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avrà luogo ad unico incanto a favore di chi offra la somma di denaro più elevata, da corrispondersi in unica soluzione all'atto del conferimento, entro i limiti (minimo e massimo) che verranno fissati dall'Amministrazione mediante scheda segreta sigillata, da aprirsi al momento della gara, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n° 827/24 e successive modificazioni.

Le offerte inferiori al minimo o superiori al massimo contenuti nella scheda segreta non sono valide.

Ciascun offerente non può presentare più di una offerta.

Ove la migliore offerta risulti presentata da due o più concorrenti, la scelta dell'aggiudicatario avrà luogo a termini dell'art. 77 del citato Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

L'aggiudicazione dell'appalto ha luogo ad unico incanto anche quando vi sia un'unica offerta.

III – NORME PER PARTECIPARE ALLA GARA

Per partecipare alla gara ciascun concorrente deve, nel giorno e nell'ora suindicati, presentare in piego chiuso la offerta redatta su carta bollata conformemente al modello riportato in calce al presente avviso, debitamente da lui sottoscritta ed in piego separato la ricevuta del deposito provvisorio di €**440,00=** da eseguirsi presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

L'offerta deve esprimere in cifre ed in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'Amministrazione in unica soluzione all'atto del conferimento. Tale somma deve essere espresse in Euro certe, con gli eventuali centesimi.

L'offerta deve contenere a pena di nullità la dichiarazione del concorrente che, ove risulti aggiudicatario, egli potrà disporre del locale in cui intende far funzionare l'esercizio, precisandone l'ubicazione la via e il numero civico o, in mancanza di quest'ultimo, con indicazioni atte ad individuarlo senza possibilità di equivoci. Si avverte a questo proposito che il locale deve trovarsi nella zona indicata nel presente avviso, a distanza non inferiore a m. **600** dalle altre rivendite esistenti nella zona, e deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità alla pubblica via e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l'impianto della rivendita. Inoltre l'offerta deve contenere la dichiarazione che l'offerente non si trova in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della L. n° 1293/57 o nella situazione di cui all'art. 5 della L. n° 384/80 e che s'impegna a rimuovere, nel termine assegnato dall'Amministrazione, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della citata L. n° 1293/57.

Non è valida l'offerta condizionata, né quella riferentesi ad offerta di altri concorrenti.

L'offerta dev'essere presentata all'atto della gara personalmente dall'offerente o da persona munita di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante. Non è ammessa la presentazione dell'offerta all'atto della gara fatta da qualsiasi altra persona comunque incaricata dall'offerente. Ciascun offerente può rappresentare solo un concorrente. Il procuratore di un concorrente non può intervenire alla gara anche come partecipante in nome proprio e viceversa. I concorrenti ed i procuratori devono presentarsi alla gara muniti di valido documento di riconoscimento.

L'offerta può anche essere inviata a questo Ufficio, a rischio del concorrente, per mezzo della posta o di terze persone, ma per essere valida deve pervenire non più tardi del giorno precedente a quello in cui si tiene l'asta. Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo.

La busta contenente l'offerta in tal caso deve portare all'esterno in modo chiaro l'indicazione "*Offerta per l'appalto della rivendita in Belluno*" sigillata e racchiusa, insieme alla ricevuta di deposito, in altra busta, da inoltrare al seguente indirizzo: "Ufficio dei Monopoli per il Veneto e Trentino A. A. sede di Venezia – Santa Croce, 360 in Venezia."

Non sono ammesse offerte per persone da nominare.

Ai partecipanti alla gara che non risultino aggiudicatari sarà, seduta stante, svincolato il deposito provvisorio eseguito.

Il deposito provvisorio costituito dall'aggiudicatario sarà svincolato dopo la regolare esecuzione, nel termine stabilito, degli adempimenti di cui al paragrafo V del presente avviso.

IV – ESCLUSIONE DALLA GARA

Non può partecipare alla gara chi si trovi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della L. n° 1293/57, o nella situazione contemplata dall'articolo 5 della L. n° 384/80.

V – ADEMPIMENTI

L'aggiudicatario, entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione, dovrà esibire:

a) – l'atto comprovante la piena disponibilità del locale offerto, o di altro locale comunque compreso nella zona di gara, e propriamente:

1. se trattasi di locazione o sub-locazione, contratto debitamente registrato del locale designato. Il contratto deve decorrere almeno dalla data di scadenza del termine sopraindicato;

2. se trattasi di proprietà, il certificato catastale rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria, ovvero copia autentica dell'atto costitutivo del diritto di proprietà, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena disponibilità del locale designato,

b) – il documento comprovante l'effettuato deposito cauzionale di €51,65=

c) – il documento comprovante il versamento della somma offerta..

All'atto dell'aggiudicazione o entro il termine assegnatogli da questo Ufficio l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito contratto per la gestione della rivendita, obbligandosi alla stretta osservanza delle norme contenute nella L. n°

1293/57, nel Regolamento approvato con D.P.R. n° 1074/58, nella L. n° 384/80, nonché nel Capitolato d'oneri delle rivendite.

VI- SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese occorse per gli incanti e la definitiva aggiudicazione, nonché quelle inerenti al contratto, compresa l'imposta di registro.

Gli importi di tali spese debbono essere versati dall'appaltatore, entro 5 giorni dalla data di stipulazione del contratto.

L'attestato di versamento deve essere consegnato all'Ufficio Territoriale per venire allegato al contratto.

VII – DECADENZA

L'aggiudicatario decadrà dall'assegnazione della rivendita qualora:

a) le dichiarazioni fatte nell'offerta risultino in tutto o in parte non vere, oppure egli non provveda agli adempimenti di cui al paragrafo V nel termine stabilito o rinunci all'aggiudicazione o comunque non ottemperi a tutti gli obblighi e condizioni stabiliti dall'Amministrazione ovvero, anche prima dell'approvazione del contratto o dell'immissione in servizio, venga a trovarsi in uno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della L. n° 1293/57. Nelle ipotesi sopra contemplate l'Amministrazione provvederà all'incameramento dell'intero deposito cauzionale effettuato per la partecipazione alla gara o di quello costituito per il conferimento dell'appalto;

b) il locale indicato nell'offerta non sia riconosciuto, a discrezionale giudizio di questo Ufficio, idoneo per lo svolgimento del servizio o si trovi a distanza inferiore a quella stabilita al paragrafo III dalla più vicina rivendita;

c) trovandosi in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 7 e 18 della L. n° 1293/57, egli non provveda a rimuovere tale incompatibilità nel termine assegnato da questo Ufficio.

In tutti questi casi l'Amministrazione ha sempre diritto di rivalersi delle spese sostenute con prelevamento del deposito provvisorio eseguito, senza bisogno di costituzione in mora o di altra formalità, salvo l'esercizio, con l'inadempiente, di quelle azioni che competono per legge ai fini del rimborso di quanto non sia dato di recuperare.

Venezia, li 06 febbraio 2017

Il funzionario delegato
Provvedimento n° 2067 del 12.01.2016
Camilla SALUTARI
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. lgs n. 39 del 1993

FAC - SIMILE DELLA DOMANDA DA PRODURRE
SU CARTA DA BOLLO DA € 16,00

Io sottoscritto nato a il e residente a in Via n° C.F. mi impegno ad assumere in appalto, per nove anni, l'esercizio della Rivendita generi di monopolio n° nel Comune di sotto la stretta osservanza delle condizioni fissate dall'avviso d'asta, obbligandomi al pagamento in unica soluzione all'atto del conferimento, della somma di € (Euro).

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che in caso d'aggiudicazione potrò disporre del locale sito in Vian° del Comune di, o di qualsiasi altro in ogni caso compreso nella zona di gara, ove intendo ubicare la rivendita suindicata e di non trovarmi in alcuno dei casi d'esclusione previsti dagli artt. 7 e 18 della L. n° 1293/1957 (1) o nella situazione di cui all'art. 5 della L. n° 384/80 (2), obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato dall'amministrazione, ogni eventuale causa d'incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 (3) della L. n° 1293/57.

Data,

(1) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 18 della L. n° 1293/57 non può gestire una rivendita chi:

1) sia minore d'età salvo che non sia autorizzato per l'esercizio dell'impresa commerciale;

2) non abbia la cittadinanza europea;

3) sia inabilitato o interdetto;

4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso;

5) abbia riportato condanne:

a. per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;

b. per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo di anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,

c. per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;

d. per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;

6) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di magazzino vendita;

7) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quanto siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;

8) sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;

(2) Ai sensi dell'art. 5 della L. n° 384/80, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

(3) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della L. n° 1293/57, non può gestire una rivendita chi:

1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;

2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.